

Prot 3P231 DEL 22.11.2018

COMUNE DI MISILMERI ( Provincia di Palermo)

\*\*\*\*\*

### COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, c.1 lett.a) d.lgs 267/2000 derivante da sentenza del 26.03.2018, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio n. 3701/2016 R.G.A.C.Mirabello Pietro/Comune di Misilmeri."

### IL COLLEGIO DEI REVISORI

Premesso che:

in data 20 novembre 2018, alle ore 19:00, il Collegio dei Revisori dei Conti ha ricevuto via PEC richiesta di parere di cui all'oggetto;

### ESAME DEI FATTI

Il Signor Mirabello Pietro ha proposto ricorso ex art.700 c.p.c innanzi al Tribunale di Termini Imerese contro il Comune di Misilmeri perché questi ottemperasse all'esecuzione di opere e lavori necessari al ripristino della condotta fognaria, chiedendo altresì le spese legali e di giudizio.

Il Comune di Misilmeri ottemperava al ripristino della rete fognaria e, con provvedimento Sindacale n. 5 del 21.02.2017, determinava di resistere in giudizio nominando legale dell'Ente Maria Luisa Vaccaro .

In data 26.03.2018 il Giudice del Tribunale di Termini Imerese dichiarava estinta la materia del contendere, ma condannava il Comune di Misilmeri al pagamento delle spese legali e poneva a carico dell'Ente le spese di C.T.U.

L'Avvocato del ricorrente Sig. Mirabello ha fatto pervenire tramite pec in data 31.05.2018 una nota con l'importo dovuto dal Comune a seguito della sentenza del Tribunale di Termine Imerese quantificando un importo di €. 1.789,87, spesa per cui non esisteva in bilancio nessuna spesa

### PRESO ATTO

Che l'articolo 194 del D.Lgs 267/2000 dispone che con deliberazione consiliare gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo;

Che ad oggi non risulta approvato da parte dell'organo consiliare il bilancio di previsione 2018/2020;

Che in base agli elementi forniti, è stata accertata l'esistenza del debito fuori bilancio di che trattasi relativamente alla spesa riconducibile, ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a) derivante da sentenza esecutiva .

Che le risorse sono state previste nel bilancio di previsione 2017/2019 al codice intervento con 0102110 cap. pag. 53 "Oneri straordinari della e riconoscimento debiti fuori bilancio" .

Tutto ciò premesso

VISTI

I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dell'area

SI ESPRIME – parere favorevole all'approvazione del debito fuori bilancio di che trattasi.

**ricorda**, che l'obbligazione al pagamento deve essere assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

**invita** l'Ente a trasmettere, in virtù di quanto previsto dall'art. 23, comma 5°, della legge 289/2002, il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Procura Regionale della Corte dei Conti;

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Firmato digitalmente da

**ANTONIO CRIVELLO**

CN = CRIVELLO ANTONIO  
C = IT

Firmato digitalmente da

**gloria giuseppa dalleo**

CN = dalleo gloria giuseppa  
Data e ora della firma:  
22/11/2018 10:09:48


Buon giorno,

in allegato si trasmettono tre pareri firmati dal Collegio dei Revisori

Cordiali saluti

Mag. Roberto Rispoli

A 2



## Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: avv.luisavaccaro@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: [affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it](mailto:affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it)

CC:

Ricevuto il:05/06/2018 01:28 PM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: SENTENZA MIRANDELLO

Priorità:normale

[sentenza Comune di Misilmeri Mirandello.pdf\(2329936\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

IN ALLEGATO RIMETTO SENTENZA MIRANDELLO, COME DA VOSTRA RICHIESTA  
CORDIALMENTE AVV. MARIA LUISA VACACRO



## TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Il Giudice

letti gli atti del procedimento promosso con ricorso ex artt. 700 c.p.c. nel giudizio n. 3701/2016 R.G.A.C. tra PIETRO MIRANDELLO (c.f. MRNPTR50L10F246T), ed il COMUNE DI MISILMERI, in persona del Sindaco *pro tempore* (c.f. 86000450824), osserva quanto segue.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. PIETRO MIRANDELLO agiva in giudizio nei confronti del COMUNE DI MISILMERI; rappresentava che lungo la via Papa Leone II, in corrispondenza del magazzino di pertinenza dell'appartamento da lui posseduto, era presente un pozzetto della fognatura comunale – privo di tombino – dal quale, in seguito ad alcuni lavori eseguiti dal Comune nel giugno 2016, fuoriuscivano liquami.

Lamentava che la presenza di tali liquami, oltre a riversarsi sul magazzino, rendeva insalubre l'ambiente a causa delle esalazioni maleodoranti.

Il COMUNE DI MISILMERI, costituendosi, contestava la presenza dei liquami lamentati dal ricorrente, rilevando che il pozzetto di ispezione della rete fognaria comunale risultava regolarmente chiuso con un coperto in ghisa. Precisava che in data 23 giugno 2016 aveva provveduto alla manutenzione del tratto fognario in prossimità dell'unità immobiliare del ricorrente. Nel corso di tale intervento era stata rinvenuto un secondo pozzetto di ispezione arbitrariamente collocato in prossimità del pozzetto di ispezione della rete fognaria cittadina, nel quale venivano convogliati i reflui provenienti dall'edificio del ricorrente.

Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, oltre al risarcimento dei danni causati alla rete fognaria dall'allaccio abusivo.

COMUNE DI MISILMERI	
★	11 GIU. 2018 ★
PROT. N. 20370	CAT. ....
FASC. ....	RISP. ....

Tribunale di Termini Imerese  
Sezione civile



Nel corso del giudizio sono stati sentiti informati ed è stata disposta c.t.u., all'esito della quale il COMUNE DI MISILMERI ha provveduto ad eseguire i lavori indicati nella relazione peritale, secondo quanto attestato dai procuratori delle parti all'udienza del 26 marzo 2018.

Alla luce di quanto dichiarato dalle parti deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti.

Come è noto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere non esime il Giudicante dall'accertare la fondatezza della domanda svolta dal ricorrente al solo fine di decidere in ordine alle spese processuali sulla base del principio della "soccumbenza virtuale", intendendosi con tale definizione il giudizio prognostico che il Giudice deve attuare al fine di verificare quale decisione sarebbe stata emessa se non fosse cessata la materia del contendere o, in applicazione del principio di causalità, individuando, in base agli elementi in atti, la parte che con il proprio comportamento ha dato causa al procedimento e che, pertanto, deve sopportarne le spese (v. Cass. Civ., sent. n. 4884 del 27.05.1996; Cass. Civ., sent. n. 7847 del 24.09.1994; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 46 del 11.01.1990).

Ciò premesso, si ritiene di dovere porre le spese del giudizio a carico del COMUNE DI MISILMERI in considerazione della fondatezza del ricorso.

Si osserva che l'art. 700 c.p.c. stabilisce che "fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della



decisione sul merito”.

La concessione del provvedimento atipico di cui all'art. 700 c.p.c., al pari di ogni altra misura tipica volta ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa essere pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla e, quindi ad assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione di merito, presuppone due requisiti: il *fumus boni iuris*, in virtù del quale è necessaria la ricorrenza di elementi che, sia pur a livello di cognizione sommaria, consentano di ritenere sussistente e tutelabile il diritto azionato; il *periculum in mora*, in forza del quale è necessaria la dimostrazione di un pregiudizio irreparabile che possa compromettere il diritto azionato nel periodo necessario per farlo valere in via ordinaria.

Nel corso del giudizio i testi VINCENZO CIVITOLLO, GIUSEPPE GIUSTO MIRTO e GIUSEPPE CENTINO hanno confermato che il COMUNE ha eseguito dei lavori di manutenzione della rete fognaria nel tratto corrispondente all'immobile del ricorrente. Gli operai (testi CIVITOLLO e MIRTO) incaricati dal Comune hanno altresì chiarito che, dopo aver riparato un guasto alla rete fognaria, hanno rinvenuto un pozzetto che non apparteneva al Comune. I testi CIVITOLLO, MIRTO e RAFFA hanno, quindi, precisato che il Comune ha dato istruzioni di collegare questo ulteriore pozzetto (che raccoglieva le acque reflue dell'appartamento MIRANDELLO) alla rete comunale. I testi hanno, poi, confermato di aver riempito lo scavo con il materiale di risulta, secondo le indicazioni del COMUNE DI MISILMERI, il quale avrebbe provveduto in un secondo momento al ripristino del sito. Dal narrato dei testi è emerso infine che la pavimentazione nella parte interessata dallo scavo non è stata ancora



ripristinata.

Ciò premesso, nel corso del giudizio il c.t.u. ing. Riccardo Baratta ha accertato che, attivando gli scarichi dell'abitazione del ricorrente, si verifica una fuoriuscita di liquami che, dalla base della colonna *“in parte scorrono lungo la strada fino a raccogliersi in prossimità della cameretta comunale, ove il piano stradale presenta una quota inferiore rispetto al resto, in parte si riversano sul pavimento del porticato antistante il magazzino del ricorrente”* (cfr. pag. 6 della relazione di consulenza).

Quanto al *fumus boni iuris* il c.t.u. ha chiarito che le cause dello sversamento dei liquami sono attribuibili alla cattiva esecuzione dei lavori effettuati dal COMUNE DI MISILMERI il 23 giugno 2016 ed in particolare ad un'occlusione presente nel sistema di allacciamento fognario del ricorrente. In particolare il c.t.u. ha evidenziato che il tratto di tubazione sostituito durante i lavori svolti nel giugno 2016 è risultato in più punti schiacciato, occluso ed anche scollegato con il resto della tubazione. Inoltre dalle indagini peritali è emerso che il tratto di tubazione è stato ricoperto con terra di riporto e senza il necessario allettamento e rinfianco.

Il c.t.u. ha poi rilevato che la fuoriuscita dei liquami non è attribuibile solo alla tubazione di allacciamento del ricorrente, essendo emersi altri sversamenti da tubazioni di terzi.

Tanto dedotto, il c.t.u. - sulla base di valutazioni che meritano condivisione in quanto immuni da vizi logici e carenze procedimentali - ha chiarito che la fuoriuscita dei liquami proviene da un cattivo funzionamento (causato dalle occlusioni, dalle discontinuità e dagli schiacciamenti rilevati) della porzione di condotta che dal pozzetto di disconnessione giunge fino alla fognatura.





Ciò premesso, si rileva che – come evidenziato dal c.t.u. – l’obbligo di provvedere alla manutenzione del servizio di fognatura, trattandosi nel caso di specie di condotta su suolo pubblico, incombe sul COMUNE DI MISILMERI ai sensi dell’art. 13 del regolamento del servizio di fognatura approvato con delibera comunale n. 134 del 23 maggio 1937.

In forza di tale norma, infatti, “il comune, a spese del titolare dello scarico, realizza l’allacciamento alla fognatura, per la parte che ricade in suolo pubblico, e ne cura la manutenzione”.

La sussistenza del *fumus* non risulta esclusa dalla presenza dell’allaccio abusivo lamentato dal COMUNE resistente, in quanto – per quanto rileva in questa sede – all’esito delle operazioni peritali è emerso che, anche nel caso in cui l’allaccio fosse stato regolare, l’occlusione rilevata avrebbe comunque prodotto le fuoriuscite di liquami.

In ordine al *periculum in mora*, la cui sussistenza è requisito necessario ai fini della concessione della tutela cautelare azionata dal ricorrente, il c.t.u. ha ritenuto – sulla base dell’esame della documentazione prodotta in atti e dell’ispezione dei luoghi – che gli accertati sversamenti di liquami rendono insalubre l’appartamento del ricorrente a causa delle immissioni di aria maleodorante.

Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale con la quale il COMUNE DI MISILMERI ha chiesto il risarcimento del danno causato alla pubblica fognatura dall’allaccio abusivo, si osserva che la stessa appare inammissibile in quanto non compatibile con il carattere sommario dell’istruttoria che caratterizza il rito cautelare (cfr. al riguardo Trib. Venezia 3 febbraio 2016, Trib. Bari 23 luglio 2007).



Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono pertanto la soccombenza e devono essere poste a carico del COMUNE DI MISILMERI.

Le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico del resistente.

**p.q.m.**

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta dal ricorrente;

dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal resistente;

condanna il COMUNE DI MISILMERI al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in € 76,00 per spese ed in € 1.433,00 (valori minimi ex D.M. n. 55/2014, di cui € 270,00 per fase studio, € 168,00 per fase introduttiva, € 810,00 per fase istruttoria ed € 185,00 per fase decisionale) oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, distrattario ex art. 93 c.p.c;

pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte resistente.


Termini Imerese, 26 marzo 2018

Si comunichi.

Il Giudice

*(dott. Giuseppe D'Agostino)*





# COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX)

[www.comune.misilmeri.pa.it](http://www.comune.misilmeri.pa.it)

**Prot. n. vedi sopra**

*Misilmeri, li 26.07.2018*

*Risp. a nota prot.n. 25743 del 26.07.2018*

**OGGETTO:** attestazione debiti fuori bilancio.

All'Area 2 – Economico-Finanziaria  
**Sede**

E, p.c. Al Sindaco  
Al Segretario Generale  
**Sede**

Con riferimento alla nota sopra distinta relativa all'oggetto, si comunica che, alla data odierna, i debiti fuori bilancio da riconoscere da parte di questa Area 1 sono i seguenti:

- Sentenza esecutiva n. 246/2018 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese nel giudizio Vitrano c/Comune; importo € 3.332,00;
- Sentenza esecutiva del 26.03.2018 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio Mirandello c/Comune; importo € 1.789,87.

Si precisa che, com'è a conoscenza della S.V., per ambedue i debiti di cui sopra, nel mese di giugno c.a., sono state formulate le proposte di deliberazione da sottoporre al competente organo, ma, poiché il bilancio di previsione 2018/2020 non è stato ancora approvato, per le dette proposte l'iter relativo si è arrestato, in attesa della approvazione del citato strumento contabile.

Distinti saluti.

**Il Responsabile dell'Area 1**  
**Dott. Antonino Cutrona**